

# Membro della commissione di gara parente di un dipendente del concorrente: niente astensione

Scritto da Interdata Cuzzola | 26/07/2022

In assenza di ulteriori elementi, non rileva, ai fini della configurazione di un conflitto di interessi che possa determinare un obbligo di astensione la circostanza che uno dei membri della commissione di gara sia parente di un dipendente dell'operatore economico partecipante: è quanto affermato dal Consiglio di Stato, sez. III, nella sent. 8 luglio 2022, n. 5692.

Invero, tra il potenziale concorrente alla gara ed i suoi lavoratori si instaura un rapporto contrattuale che, da un lato, ne rimarca l'alterità soggettiva, dall'altro lato non consente di identificare uno specifico e concreto interesse che i secondi abbiano all'acquisizione, da parte dell'impresa dalla quale dipendano, di una ulteriore commessa, tale da minare l'imparzialità del commissario, che abbia con uno di quei lavoratori un rapporto di parentela, chiamato a valutare l'offerta da esso presentata (o che potrebbe astrattamente presentare). Deve, infatti, osservarsi che l'assetto di interessi intercorrente tra l'impresa ed i suoi dipendenti è cristallizzato dal contratto di lavoro, con la conseguenza che l'esito della gara, cui la prima intenda partecipare, è insuscettibile di riverberare effetti immediatamente vantaggiosi a favore dei secondi, diversi ed ulteriori rispetto a quelli, inderogabili per le parti, che sono fissati dalle clausole di quel contratto e che sono permeati dalla tendenziale contrapposizione degli interessi di cui le due figure sono rispettivamente titolari.

L'impresa, quindi, nelle multiformi espressioni soggettive in cui si manifesta e struttura, interpone uno schermo tra gli interessi del dipendente e quello pubblico che deve essere perseguito dal pubblico funzionario, pur chiamato ad assumere decisioni e/o ad esprimere valutazioni incidenti sugli interessi facenti capo alla prima, con la conseguente non predicabilità, agli effetti applicativi delle norme in tema di incompatibilità e dovere di astensione del pubblico dipendente, di una incidenza diretta dell'attività di quest'ultimo sugli interessi personali dei suoi lavoratori.